

A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -Circolare n. 13/12
Legnago, 09.11.2012**NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA**

Il Decreto Crescita (D.L. n. 83/2012) ha profondamente innovato la disciplina di applicazione dell'IVA sulla base del sistema dell'**IVA per cassa**, che di fatto si concretizza nel **differimento dell'esigibilità (cioè il versamento) dell'imposta al momento del pagamento del corrispettivo**.

Nella tabella successiva si riassumono brevemente le caratteristiche di tale regime.

NUOVA IVA PER CASSA	
Decorrenza	Operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Contribuenti interessati	Soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.
Conseguenze per il cedente/prestatore che opta per tale regime	<p>Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi esclusivamente nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (cioè non per le operazioni nei confronti di privati), l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile (cioè dovrà essere versata) al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.</p> <p>Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi (cioè anche l'iva sugli acquisti potrà essere detratta solo al momento del relativo pagamento).</p> <p>L'imposta diverrà, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione se il pagamento non è ancora stato effettuato.</p>
Conseguenze per il cessionario/committente	Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario/committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
Opzione di accesso al regime	<p>L'opzione dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con le modalità da individuarsi con apposito provvedimento.</p> <p>L'opzione riguarderà tutte le operazioni (attive, passive) afferenti il cedente/prestatore e solo nei suoi riguardi si generano gli effetti di differimento dell'esigibilità sia per le operazioni effettuate (ai fini del versamento dell'imposta) sia per gli acquisti (ai fini della detrazione).</p>
Riflessioni	Nonostante tale regime sembri essere vantaggioso, necessita di un'attenta analisi prima di essere adottato soprattutto alla luce del differimento della detrazione dell'iva sugli acquisti e del notevole aggravio amministrativo che comporterà inevitabilmente (es. controllo in tempo reale di incassi e pagamenti).

AUTO AZIENDALI: DEDUCIBILITA' DIMEZZATA

Dal 2013 la deducibilità per le auto aziendali si dimezza: dal 40% attuale al 20%.

Il Ddl di Stabilità sostituisce, prima ancora della sua entrata in vigore, la misura del 27,5% introdotta dalla "Legge Fornero" (L. 92/2012), che non troverà dunque applicazione.

Confermata invece la **deduzione al 70% prevista**, sempre dal 2013, dalla legge Fornero **per le vetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti**. Il tutto salvo modifiche in corso l'opera al Ddl Stabilità.

L'articolo 12, comma 21 del Ddl di Stabilità approvato dal Governo cambia nuovamente le regole per la deduzione delle auto possedute da imprese e professionisti. Per i veicoli delle imprese e dei professionisti, la deduzione delle spese (carburanti, manutenzione, assicurazione, bollo auto eccetera) passerà, dall'esercizio 2013, dall'attuale 40% al 20%.

Resta fermo il limite di 18.076 euro previsto quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing.

Immutato il tetto di deducibilità per i canoni di noleggio e locazione: 3.615 euro annui (da dedurre sempre al 20%).

Per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (cosiddetti benefit, anche quando il lavoratore rimborsa all'azienda la quota di uso personale), il Ddl di Stabilità non prevede novità rispetto alla riforma Fornero. Dall'esercizio 2013, i datori di lavoro (imprese o professionisti) potranno dedurre il 70% delle spese e dei costi sostenuti, in luogo dell'attuale 90%. Per ammortamenti, leasing e noleggi, la percentuale si applicherà, come ora, sull'importo effettivamente sostenuto (senza limiti fiscali).

Le novità non riguardano agenti e rappresentanti di commercio e si applicheranno dal gennaio 2013.

Dalle simulazioni effettuate si ravvisa la convenienza dell'utilizzo del metodo dei rimborsi spesa per utilizzo auto personale piuttosto dell'acquisto dell'auto aziendale (tale soluzione, però, crea delle difficoltà amministrative per la gestione dei rimborsi e potrebbe anche causare problematiche di redditometro).

NUOVE REGOLE PER LE PERDITE SU CREDITI

La L. 134/2012 ha introdotto nuove regole relative alle perdite su crediti.

Ricordiamo, innanzitutto, che l'articolo 101, comma 5, del Tuir stabilisce che le **perdite su crediti sono deducibili** se risultano da elementi «certi e precisi» e in ogni caso se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali.

La legge ha introdotto una nuova ipotesi in presenza della quale gli elementi certi e precisi esistono per presunzione di legge: **quando il credito è di modesta entità ed è scaduto da sei mesi**.

Per i crediti di modesta entità e nuove disposizioni traggono probabilmente origine da precedenti pronunce di prassi che ne ammettevano la deducibilità a prescindere da altri elementi, in base a un giudizio di anti-economicità dell'azione di recupero.

La nuova formulazione dell'articolo 101, comma 5, del Tuir quantifica la modesta entità in un importo non superiore a 5.000,00 euro per le grandi imprese (fatturato sopra i 150 milioni) e a **2.500,00 euro** per le altre.

La nuova disciplina riguarda soltanto i crediti sorti (o, al limite, per il quale il termine di sei mesi è scaduto) a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche all'articolo 101, cioè il 12 agosto 2012. Per le posizioni pregresse continuano ad applicarsi le regole previgenti.

CONTRATTI LEASING SENZA VINCOLO DI DURATA

Con la L. 44/2012 **viene eliminato il requisito fiscale di durata minima dei contratti di leasing.**

Con le regole precedenti, la deducibilità dei canoni di leasing era ammessa a condizione che la durata del contratto fosse non inferiore ai due terzi del periodo fiscale di ammortamento del bene.

Non sarà più necessario, pertanto, rispettare la condizione della durata minima contrattuale.

Pur non variando la deducibilità fiscale di tali costi, si avrà un impatto contabile-amministrativo:

- se il leasing ha una durata contrattuale superiore a quella minima fiscale prevista, la deduzione fiscale dei canoni seguirà l'imputazione del costo a conto economico;
- se il leasing ha una durata contrattuale inferiore a quella minima fiscale prevista, la deduzione avverrà comunque nei limiti dell'importo massimo previsto fiscalmente.

Tali nuove regole si applicano ai contratti stipulati dal 29.04.2012.

RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTANTE

Il "Decreto Crescita", in vigore dal 12 agosto 2012, ha previsto che nei contratti di appalto il committente risponde in solito con l'appaltatore (così come in quelli di subappalto l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore) del mancato versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto e in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che i suddetti pagamenti, scaduti alla date del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

In alternativa, l'attestazione dell'avvenuto adempimento di detti obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei CAF, dei consulenti del lavoro e dei commercialisti.

In caso non sia dimostrata l'esecuzione di suddetti adempimenti, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Al pari dell'appaltatore, anche il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti. Come l'appaltatore, anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC

Si ricorda, come stabilito dal D.L. 185/2008, l'obbligatorietà per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Tale obbligo impone quindi, oltre all'attivazione, anche il rinnovo della casella PEC in modo da evitarne la scadenza (quindi la cancellazione dell'indirizzo) e le relative sanzioni.

Il DL 179/2012 ha previsto, inoltre, anche per gli imprenditori individuali già iscritti al registro imprese di dotarsi di un indirizzo PEC e di comunicarlo entro il 31.12.2013 al registro imprese stesso.

ANNULLATA LA COMUNICAZIONE ALLA P.S. PER LE LOCAZIONI

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 79/2012, non è più dovuta la comunicazione alla Pubblica Sicurezza (c.d. "comunicazione di cessione fabbricato" o "antimafia") dei contratti di locazione o comodato se soggetti a registrazione in termine fisso (cioè tutti i contratti di locazione o comodato superiori ai 30 gg nell'anno). Pertanto la registrazione "assorbe" la comunicazione.

SCADENZIARIO NOVEMBRE – DICEMBRE

GIORNO	SCADENZA
13 novembre 2012	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
16 novembre 2012	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
26 novembre 2012 (il 25 è una domenica)	Presentazione modelli INTRASTAT
30 novembre 2012	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Versamento secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP 2012
7 dicembre 2012	Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente
17 dicembre 2012 (il 16 è una domenica)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	IMU - Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso
	Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
	Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente
27 dicembre 2012	Presentazione modelli INTRASTAT
	IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2012 o per l'ultimo trimestre 2012
31 dicembre 2012	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2012
	Aggiornamento libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)

CORDIALI SALUTI**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.